

Inés Lloréns
(a cura di)

LA DIMENSIONE FAMILIARE
DELLA SCUOLA

III Giornata interdisciplinare di studio
sull'antropologia giuridica della famiglia

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
SUBSIDIA CANONICA 29

EDUSC

Prima edizione 2020

Grafica
Liliana Agostinelli

Impaginazione
Gianluca Pignalberi (in L^AT_EX 2_ε)



© Copyright 2020 – ESC s.r.l.
Via Sabotino 2/A – 00195 Roma
Tel. (39) 06 45493637
info@edusc.it
www.edizionisantacroce.it

ISBN 978-88-8333-901-1

INDICE

<i>Presentazione</i>	9
----------------------------	---

LA SCUOLA COME PROLUNGAMENTO DELLA FAMIGLIA
NEL MAGISTERO E NELLA DISCIPLINA DELLA CHIESA
JOSÉ TOMÁS MARTÍN DE AGAR

1. Introduzione	13
2. La questione scolastica	15
3. Il diritto canonico	21
4. Il magistero dei Pontefici	23
5. Famiglia e scuola nella <i>Gravissimum educationis</i>	27
6. Situazione attuale	32

IL RAPPORTO EDUCATIVO GENITORI-FIGLI DALLA PROSPETTIVA
DELL'ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
PAOLA PREMOLI DE MARCHI

1. Dietrich von Hildebrand e la famiglia come comunità di persone.....	40
2. La famiglia come comunità d'amore.....	42
3. Il matrimonio come comunità che sta alla base della famiglia	47
4. La famiglia come rete di tipi complementari di relazioni d'amore	48
5. La famiglia come comunità di vita e la "casa spirituale"	51
6. Karol Wojtyła e la Famiglia come <i>communio personarum</i>	55
7. L'autorità dei genitori sui figli alla luce del pensiero di Kojève ...	59
8. Tre obiettivi per l'educatore: «fidati, pretendi, proteggi».....	65

INDICE

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI SISTEMI EDUCATIVI EUROPEI *JAVIER ESCRIVÁ-IVARS*

1.	Il punto di partenza: la centralità del discente	69
1.1.	Centralità del discente	70
1.2.	L'educazione è un diritto umano, un bene pubblico e una responsabilità sociale	71
1.3.	Educazione familiare ed educazione istituzionale	72
2.	Garanti dell'educazione	73
2.1.	La famiglia	73
2.2.	La scuola	75
2.3.	Il docente	75
2.4.	Il ruolo dello Stato	76
3.	Riconoscimento della funzione educatrice della famiglia	77
4.	La partecipazione delle famiglie ai sistemi educativi europei: un diritto in costante costruzione	79
4.1.	Il binomio famiglia-scuola: un impegno complementare e condiviso	79
4.2.	La partecipazione dei genitori alla scuola, un'esigenza di ogni Stato democratico	79
5.	Ostacoli alla partecipazione delle famiglie al sistema scolastico ..	82
6.	Tendenze e sfide relative alla partecipazione dei genitori ai sistemi educativi europei	85
6.1.	La ricomprensione giuridica della potestà genitoriale	85
6.2.	La resistenza dei genitori a partecipare attivamente al controllo delle istituzioni educative	86
6.3.	Iperregolamentazione dei programmi di studio	86
6.4.	Nuove tecnologie	87
6.5.	Costruzione dell'ordine pubblico assiologico	87

L'INFLUSSO DEL RAPPORTO FAMIGLIA-SCUOLA NELL'EDUCAZIONE DEI FIGLI-ALUNNI. PROFILO PEDAGOGICO *GIUSEPPE ZANNIELLO*

1.	È ancora possibile la collaborazione tra famiglia e scuola?	91
2.	In che cosa consiste l'azione educativa	94
3.	La funzione educativa della scuola	96

INDICE

4. La collaborazione tra scuola e famiglia nell'educazione dei figli-alunni 99
5. Il senso di appartenenza 101
6. La comunità educativa nel pensiero di san Josemaría Escrivà.. 103
7. Conclusione..... 104

L'INFLUSSO DELLA FAMIGLIA SUL COMPORTAMENTO DEI FIGLI A SCUOLA

EMANUELA CONFALONIERI

1. Premessa 107
2. Cosa è cambiato e con quali conseguenze 108
3. Prove di dialogo..... 109
4. Saper comunicare per educare insieme 112

LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA IN AMBITO SCOLASTICO

ALFONSO AGUILÓ

1. Un po' di storia sul ruolo dello Stato nel campo dell'istruzione .. 115
2. Il concetto di libertà di istruzione 117
3. I diritti prestazionali dello Stato 118
4. Diritto dei genitori di scegliere un centro di insegnamento 119
5. Diritto dei genitori al finanziamento pubblico di un'istruzione pluralistica 122
6. Dibattito e tensioni tra libertà e uguaglianza 123
7. Uguaglianza contro pluralismo?..... 125
8. Finanziamento pubblico e autonomia 127
9. Diritto dei genitori all'insegnamento religioso nella scuola 128
10. Possibili conflitti tra i diritti dei genitori e i diritti dei figli..... 129
11. Diritto di partecipazione dei genitori nella scuola 131
12. I principali nuclei dell'attuale dibattito ideologico nella scuola .. 131
13. Tre reti complementari? 133
14. Discussioni serie, scevre da polarizzazioni ideologiche 134

PRESENTAZIONE

Nella società post-moderna assistiamo ad una sempre più forte privatizzazione della famiglia che ha delle gravi conseguenze, sia per la famiglia stessa, che diventa una soggettività destrutturata che viene determinata dai sentimenti e dai desideri più svariati, sia per la società, nella quale la famiglia si troverebbe sempre più al margine di essa e quindi poco avrebbe a che fare con il processo educativo degli individui – non più persone legate da relazioni personali, a cominciare da quelle familiari che darebbero una propria e irripetibile identità ad ogni persona –.

Questa visione fa sì che si renda quasi impossibile capire quello che, in questo volume, abbiamo deciso di chiamare “la dimensione familiare della scuola”, poiché la famiglia, realtà ormai completamente privatizzata, che dipende dai soli modelli culturali, non avrebbe altri compiti che quello di dare un’eticità ai suoi membri che, però, nulla ha che fare con “il pubblico”, cioè, con la società.

Invece, la scuola viene intesa come quella struttura che si occupa di preparare l’individuo per la vita sociale intesa come struttura economica di produzione e consumo. Così, né la famiglia né la scuola, sarebbero ambiti naturali di relazione e di umanizzazione della persona umana. Sarebbero due mondi che forse talvolta si incontrano, quando non si scontrano, ma che senz’altro non si sostengono e completano a vicenda.

Come ben spiega il noto sociologo Pierpaolo Donati: «Molti affermano che educare all’eticità è un compito della famiglia, mentre la scuola dovrebbe solo istruire il futuro produttore-consumatore per il mercato (e quindi non dovrebbe essere luogo di formazione etica). Chi sostiene questo punto di vista non si rende conto che dà alla famiglia un compito impossibile da assolvere. Chi separa la famiglia e la scuola radicalizza quella separazione fra pubblico e privato che sta portando la società moderna ad auto-distrugersi»¹.

Dinnanzi a questa realtà – chiamata dagli ultimi Pontefici di emergenza educativa – Il CSGF, continuando sulla scia degli incontri interd-

¹ P. DONATI, *La famiglia. Il genoma che fa vivere la società*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, p. 225.

sciplinari sul matrimonio e la famiglia, questo anno ha voluto incentrare la sua attenzione, sempre nell'ambito dell'antropologia giuridica della famiglia, al tema del rapporto tra la famiglia e la scuola, dando come titolo a questa pubblicazione interdisciplinare che ora vede la luce: "la dimensione familiare della scuola", volendo in qualche modo indicare sin dalla presentazione la necessità di riscoprire il nesso inscindibile che dovrebbe esserci tra famiglia e scuola per poter formare integralmente i bambini, poi ragazzi, finalmente adulti, come buoni cittadini, buoni genitori, "persone buone". La necessità di questa interazione tra scuola e famiglia si è palesata in diversi modi a livello direi mondiale, quando le scuole di praticamente tutti i paesi hanno dovuto chiudere a causa della pandemia causata dal Covid-19 e hanno dovuto passare all'insegnamento on-line. Questo tipo di insegnamento, che deve comunque essere qualcosa di eccezionale, nella misura in cui formare non è trasmettere conoscenze ma dare forma, accompagnare nella crescita i bambini e gli adolescenti, in qualche modo ha messo in prima fila la famiglia. I genitori si sono ritrovati a dover fare i "maestri" dei loro figli, a non poter delegare tutto alla scuola, e si è reso palese come le cose siano funzionate molto meglio quando la famiglia che si è vista investita di nuovo del ruolo educativo come ruolo primario – perché così è stato percepito da tantissime famiglie – ha funzionato molto meglio nelle famiglie ben strutturate, tanto da far scattare l'allarme in molti stati sul bisogno di venire incontro ai più deboli, che spesso corrispondono a quei bambini o adolescenti che non hanno una famiglia stabile e sovente vivono sulla soglia della povertà.

Quindi, mettendo al centro la famiglia, sia nella società civile che nella Chiesa, chiamata più volte dai Pontefici famiglia di famiglie, riusciremo a recuperare il vero senso del processo educativo delle persone, non come una mera trasmissione di informazioni "utili", ma come un processo che rende possibile, ricordando quella nota definizione di natura di Aristotele, che con la sinergia e complementarietà tra famiglia e scuola, i giovani raggiungano quella perfezione alla quale sono chiamati dal loro stesso essere persone, quella di essere persone buone, persone virtuose, cioè, più persone.

Un'ulteriore conferma di questa centralità della famiglia l'abbiamo avuta poco tempo fa da Papa Francesco, nel suo ultimo bellissimo

Discorso alla Rota Romana del 25 gennaio 2020², tutto incentrato sulle figure di una delle prime coppie cristiane, quella di Aquila e Priscilla, sull'urgente necessità che le coppie cristiane, soprattutto con il loro esempio di vita e la loro testimonianza e azione verso il prossimo, diventino agenti di evangelizzazione, educatori per eccellenza, creatori di realtà che si possano chiamare famiglia delle famiglie, a cominciare dalle stesse parrocchie.

A questa proposta del Pontefice, pensando ai temi che vengono affrontati in questo volume, io aggiungerei, che sappiano promuovere, in quanto famiglie che interagiscono con altre famiglie, scuole nelle quali si possa parlare di scuole di famiglie per le famiglie, nelle quali, nel modo più naturale, si superi quella falsa dicotomia tra privato e pubblico e si riesca a vedere chiaramente la scuola, se intesa come ambiente di socializzazione e di stabilimento di vere e profonde relazioni interpersonali, come ambito di preparazione per la "vita buona", come complemento naturale che solo nell'interagire con le famiglie riuscirà a formare buoni cittadini. Così i figli diventeranno persone con una solida rete di relazioni personali che li rende unici, e non solo soggetti da inserire nel mercato, come ricorda Donati, sia come produttori che come consumatori.

Da questa prospettiva generale, abbiamo voluto affrontare questo tema da diversi punti di vista. Essendo questo volume pubblicato dal Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia della nostra Facoltà di diritto canonico, apriamo il volume con l'articolo del Prof. Martín de Agar su un tema molto studiato da lui che è la scuola come prolungamento della famiglia nel Magistero e nella disciplina della Chiesa, anche in confronto con gli ordinamenti statuali. Poi, seguirà l'articolo della professoressa Paola Premoli sul tema del rapporto educativo genitori-figli alla luce dell'antropologia filosofica, in un tentativo di mettere le basi per un autentico dialogo con le diverse culture. Successivamente, il professore Escrivá-Ivars affronterà il tema della partecipazione delle famiglie nei sistemi educativi europei, con le loro luci e ombre.

Poi troverete un interessante contributo nel quale il professore Giuseppe Zanniello, dell'Università di Palermo, ci illustra sull'influsso del rapporto famiglia/scuola nell'educazione dei figli/alunni da un profilo

² FRANCESCO, *Discorso alla Rota Romana*, 25 gennaio 2020, in *L'Osservatore Romano*, 26 gennaio 2020.

PRESENTAZIONE

pedagogico, nel quale potrete vedere la necessità di quell'alleanza tra famiglia a scuola a cui facevo prima riferimento. Il volume finisce con due contributi, uno della professoressa Emanuela Confalonieri, della Cattolica di Milano che, dalla prospettiva psicologica, ci aiuta a riflettere sulla relazione tra l'andamento della vita familiare e il comportamento dei figli a scuola. Il volume si conclude con lo scritto del professore Alfonso Aguiló, appena rieletto per altri cinque anni come presidente della Confederazione Spagnola dei Centri di Insegnamento, dando voce alla esperienza, tenuto conto che lui si dedica da decenni a promuovere, in molti paesi del mondo, scuole nelle quali l'elemento più fondamentale è proprio quell'alleanza educativa tra famiglia e scuola sulla quale tanto ha insistito di recente Papa Francesco.

Prima di finire questa presentazione, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile, malgrado le difficoltà del momento, la pubblicazione di questo volume sulla scia degli incontri interdisciplinari promossi dal Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce. Non mi resta che augurarvi una buona e proficua lettura.

Héctor Franceschi

LA SCUOLA COME PROLUNGAMENTO DELLA FAMIGLIA NEL MAGISTERO E NELLA DISCIPLINA DELLA CHIESA

*José Tomás Martín de Agar**

1. INTRODUZIONE

Il matrimonio e l'educazione sono temi importanti in cui occorre distinguere bene tra giurisdizione e magistero, pur affermando, nel contempo, la corrispondenza tra le competenze reclamate e le affermazioni di ordine dottrinale.

Sin dagli inizi della Chiesa il matrimonio e la vita familiare hanno originato questioni morali, di coerenza di vita cristiana. Per contrastare leggi e consuetudini pagane contrarie ai suoi valori è nata una disciplina interna alla Chiesa che ha finito per sostituirle anche al di fuori di essa, e che è andata acquisendo profili sempre più schiettamente giuridici via via che la società diventava cristiana e maturava la coscienza della sacramentalità del matrimonio tra battezzati.

Attualmente la Chiesa rivendica la competenza esclusiva sul matrimonio dei cattolici in quanto sacramento (cfr. cc. 1059, 1671). Da qui è scaturito il complesso e delicato ramo del diritto matrimoniale canonico, teso a formalizzare i principi di giustizia naturale relativi al matrimonio, e incentrato perlopiù su temi riguardanti la validità o l'invalidità delle nozze.

La Chiesa, inoltre, vanta una cospicua dottrina sul matrimonio e sulla famiglia come istituiti dal Creatore, origine e fondamento della società, *habitat* naturale dello sviluppo della persona e della trasmissione dei valori, delle virtù e della fede. È una dottrina di portata universale, che viene insegnata ai fedeli e proposta a tutti gli uomini come parte della dottrina sociale della Chiesa. Si noti, però, che il fatto che insegni

* Pontificia Università della Santa Croce, Roma.

la verità rivelata, eterna e immutabile (anche di ordine morale naturale) riguardo al matrimonio, non significa che la Chiesa sappia tutto sul coniugio, né che abbia potestà giuridica su ogni matrimonio¹.

Il tema educazione-scuola, invece, non è apparso agli inizi della Chiesa perché non riguarda un sacramento, e per secoli non è stato oggetto della pastorale: lo sono la predicazione del Vangelo, l'insegnamento religioso e la catechesi, ma non l'istruzione come attività intenzionale di trasmissione del sapere e di integrazione sociale².

In questo senso l'educazione dei cattolici non compete alla Chiesa, benché molto presto essa abbia mostrato un notevole interesse nei suoi confronti, e sia stata pioniera del suo sviluppo e della sua diffusione. Analogamente la Chiesa ha elaborato un ampio e ricco magistero sull'educazione cristiana in generale e sulla scuola in particolare come luoghi privilegiati della trasmissione e della diffusione della fede, nonché di una vita e di una cultura ad essa ispirate.

L'educazione, quindi, è di per sé un argomento di dottrina sociale, con le caratteristiche proprie di questo ramo dell'etica cristiana, che si articola in principi generali la cui applicazione pratica, pur senza contraddirli, dipende da circostanze di diverso genere: geopolitiche, economiche e sociali³. A questo mutevole profilo si sono via via adeguati l'insegnamento, le rivendicazioni di competenze e di diritti, e la stessa attività della Chiesa in questo ambito. Si tratta di un'evoluzione decisamente interessante⁴.

¹ Come qualcuno pretende. La Chiesa, volendo, può anche emettere disposizioni o risoluzioni riguardanti matrimoni non canonici (come avviene, ad esempio, nel caso dello scioglimento del vincolo in *favorem fidei*), che, però, hanno efficacia soltanto nel suo ordine interno, nel quale essa può anche canonizzare o eseguire leggi e sentenze civili o di altre confessioni. Si vedano, a questo riguardo, i contributi di J. CARRERAS - J. LLOBELL - P. GEFAELL, in J. CARRERAS (a cura di), *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, Giuffrè, Milano 1998.

² Cfr. D. CITO, *Comentario al c. 800*, in AA.VV., *Comentario Exegético al CIC*, Eunsa, Pamplona 2002.

³ Come insegna il Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, essa offre soprattutto ai credenti «i principi di riflessione, i criteri di giudizio e le direttive di azione da cui partire per promuovere un umanesimo integrale e solidale» (n. 7), nella consapevolezza che «il trascorrere del tempo e il mutare dei contesti sociali richiederanno costanti e aggiornate riflessioni sui diversi argomenti qui esposti, per interpretare i nuovi segni dei tempi» (n. 9).

⁴ Una magnifica attuale trattazione in C. MINELLI, *L'alleanza tra scuola e famiglia. Magistero ecclesiale ed esperienza giuridica*, in C. MINELLI (a cura di), *Scuola, religione, nuove*

L'educazione e la scuola non sono realtà sociali che afferiscono alla Chiesa come qualcosa di appartenente all'essenza della sua missione, ma hanno con essa una relazione strumentale e pratica. La Chiesa è consapevole dell'importanza dell'educazione sia per la formazione umana delle persone, sia come veicolo di evangelizzazione, sia, infine, per la conservazione del cattolicesimo. E la scuola costituisce un mezzo, uno strumento, un ambiente privilegiato dell'educazione.

Catechesi, educazione religiosa e istruzione profana, di fatto, devono crescere di pari passo. È per questo che non soltanto la Chiesa cattolica, ma anche molte altre confessioni hanno tradizionalmente creato scuole proprie, cui sono affidate l'educazione e la formazione dei giovani.

Prima di proseguire, è opportuno soffermarsi brevemente sul significato delle parole. Teoricamente si potrebbero distinguere abbastanza agevolmente i concetti di formazione, educazione, istruzione, insegnamento e scuola, sulla base, ad esempio della portata della loro incidenza nel processo di crescita dei più giovani. Dal punto di vista terminologico, però, almeno nelle enciclopedie, nei vocabolari e nei dizionari, questi sostantivi sono presentati come sinonimi, e come tali sono usati nel linguaggio corrente e nei documenti ufficiali: mi ritengo quindi dispensato da una peraltro improbabile precisione linguistica.

Nell'ambito del concetto di educazione, José M. González del Valle distingue tra insegnamento e formazione, affermando che il primo «si dirige all'apprendimento sistematico di un ramo del sapere» (anche della religione), e contempla diversi gradi e livelli, mentre la seconda «è volta a inculcare norme o *abitus* comportamentali e d'azione, ed ha come destinatario la persona considerata nella sua singolarità, e non un gruppo o una classe, senza che ciò comporti l'attribuzione di titoli o di diplomi»⁵.

2. LA QUESTIONE SCOLASTICA

Sin dalla fine dell'antichità sorsero in seno alla Chiesa scuole e istituzioni educative di diverso tipo e denominazione, di cui essa volle regolamentare la vita e l'operato, per integrarle e rendere proficuo il loro

generazioni, Giappichelli, Torino 2020, pp. 53-82.

⁵ *Commento ai canoni 794-795*, in J.I. ARRIETA (a cura di), *Codice di Diritto Canonico e Leggi complementari commentato*, Coletti a S. Pietro, Roma 2004.

contribuito alla sua missione. È ben noto che le prime Università furono in parte di matrice ecclesiastica.

La più antica normativa ecclesiale in ambito educativo riguarda, però, le scuole ecclesiastiche sorte, soprattutto in età carolingia, all'interno dei monasteri o presso le cattedrali e le parrocchie. Giuseppe Marchisio ricorda che il Concilio romano dell'846 «prescriveva che tutti i vescovati e le case parrocchiali avessero la loro scuola»⁶. Non si trattava, però, di una rivendicazione di competenza. Lo stesso autore, infatti, riconosce che quella che oggi chiamiamo questione scolastica è nata relativamente di recente, giacché «solo verso la fine del secolo scorso [XIX] la Chiesa cominciò a rendere esplicita la propria dottrina in materia di educazione». Ancora più recente, poi, è la legislazione ecclesiastica sulla scuola, comparsa soltanto con il *Codice di Diritto canonico* del 1917⁷.

Fino al XIX secolo la Chiesa ha fondato e gestito liberamente le sue scuole (come i suoi ospedali e le sue mense). Essa, di fatto, è stata pioniera nella diffusione dell'insegnamento e nel renderlo alla portata di tutti, anche dei non cristiani, soprattutto nei luoghi di missione.

Oggi, però, il discorso sull'educazione e sulla scuola è assai diverso rispetto al passato. Fino all'inizio dell'800 l'educazione era per lo più una 'questione' meramente privata, familiare, e l'istruzione era in buona parte riservata a quei pochi che, per la loro posizione sociale, potevano permettersela, sebbene, in effetti, già allora esistesse un numero crescente di istituzioni, civili e religiose, orientate a rendere la cultura accessibile a un sempre più ampio numero di persone di ogni classe.

Finché le aspettative sociali e gli obiettivi delle autorità, ecclesiale e civile, erano convergenti, la questione non si poneva, almeno non in termini di concorrenza: saranno la divergenza e l'opposizione di vedute e, quindi, di obiettivi a originare scontri e dissensi fra di loro in materia di educazione.

Nei paesi di tradizione cristiana hanno convissuto a lungo, senza grandi tensioni, l'insegnamento pubblico e le scuole della Chiesa, sia le cosiddette *scuole popolari*, cominciate con le *Scuole Pie* di S. Giuseppe Calasanzio (1557-1648), e diffuse poi in tutti i ceti e le classi sociali ad opera di svariati istituti religiosi, sia quelle sorte nelle parrocchie e nelle diocesi.

⁶ G. MARCHISIO, *Il diritto alla libertà scolastica*, Gregoriana Editrice, Padova 1962, p. 27. Si veda anche P. FOULQUIÉ, *L'Église et l'école*, Éditions Spes, Paris 1947, pp. 9-10.

⁷ Cfr. G. MARCHISIO, *Il diritto alla libertà...*, cit., p. 135.

È con questo stato di cose che si è scontrato il progetto di una scuola pubblica laica, aperta a tutti, gratuita e, eventualmente, obbligatoria, che implica la pretesa di estromettere sia l'intervento dell'autorità ecclesiale nelle scuole in generale, sia le stesse scuole cattoliche⁸, per attuare un'opera di indottrinamento simile a quella che fino ad allora era stata svolta dalle chiese. L'autorità civile, in sintesi, ha cominciato a usare la scuola come strumento per instillare nelle nuove generazioni i propri valori di stampo illuministico, decisamente in contrasto con quelli religiosi tradizionali.

La questione, quindi, è sorta essenzialmente con l'entrata in campo dello Stato come agente educativo, ossia con l'avvento dello *Stato maestro*, della cosiddetta pubblica istruzione⁹, che, sulla base del principio di uguaglianza, ha inteso elevare il livello culturale della popolazione, dando luogo a una rete sempre più ampia di scuole aperte a tutti, indipendentemente dal ceto e dalle possibilità economiche, almeno per quanto riguardava l'istruzione elementare. Ciò ha comportato un aumento di protagonismo dello Stato, la crescita della concorrenza, e, quindi, un ridimensionamento del ruolo della Chiesa, talvolta fino alla sua estromissione dal settore educativo¹⁰.

Il problema di fondo che ne è conseguito per la Chiesa riguardava il pericolo che l'istruzione pubblica poteva rappresentare per la salute spirituale dei giovani cristiani, lo scandalo, cioè, di cui potevano essere vittima. In forza della sua missione di insegnare il Vangelo, quindi, essa ha avvertito il dovere di adottare le misure necessarie per arginare questo rischio, operando secondo un doppio binario.

Negli Stati cristiani ha cercato di continuare a svolgere il ruolo di direzione e di vigilanza che già esercitava in materia di educazione,

⁸ «La Chiesa che ha fondato queste scuole con tanta sollecitudine, e le ha sempre mantenute con tanto zelo, le considera come la parte migliore della sua autorità e del potere ecclesiastico... Coloro che pretendono che la Chiesa abdichi o sospenda il suo potere moderatore e la sua azione salutare sopra le scuole popolari, domandano ad essa in realtà di violare i comandamenti del suo divino Autore e di rinunciare al compimento del dovere che le è stato imposto dall'alto di vigilare alla salvezza di tutti gli uomini», Pio IX, Lett. *Quum non sine*, 17 dicembre 1860, in *Insegnamenti Pontifici - 3. L'Educazione*, Paoline, Roma 1957, n. 29 (d'ora in poi, *L'Educazione*, seguito dal numero riportato a margine o dalla pagina in cui compare il brano citato).

⁹ Ben diversa dall'esistenza di scuole e università fondate e sostenute da istituzioni pubbliche.

¹⁰ Cfr. P. FOULQUIÉ, *L'Église et...*, cit., p. 10.

facendo sì, diremmo oggi, che anche le scuole statali fossero cattoliche, perché tali erano gli studenti che le frequentavano¹¹. Tale competenza le è stata accordata – spesso mediante concordati¹² – in diversa misura e secondo le varie e mutevoli politiche religiose dei singoli Governi, alle

¹¹ Secondo Pio IX si trattava di una “potestà nativa dei Vescovi”. Da qui la censura, nel *Syllabus*, delle tesi che prospettano una scuola pubblica totalmente separata dalla Chiesa. Tra gli «errori che riguardano la società civile», il Papa indicava: XLV.- «L'intero regolamento delle pubbliche scuole, nelle quali è istruita la gioventù dello Stato cristiano, eccettuati solamente sotto qualche riguardo i Seminari vescovili, può e dev'essere attribuito all'autorità civile; e talmente attribuito, che non si riconosca in nessun'altra autorità il diritto di intromettersi nella disciplina delle scuole, nella direzione degli studi, nella collazione dei gradi, nella scelta e nell'approvazione dei maestri» (*Alloc. concist.*, 1° novembre 1850). XLVII.- «L'ottima forma della civile società esige che le scuole popolari, quelle cioè che sono aperte a tutti i fanciulli di qualsiasi classe del popolo, e generalmente gl'istituti pubblici, che sono destinati all'insegnamento delle lettere e delle più gravi discipline, nonché alla educazione della gioventù, si esimano da ogni autorità, forza moderatrice ed ingerenza della Chiesa, e si sottomettano al pieno arbitrio dell'autorità civile e politica secondo il placito degli imperanti e la norma delle comuni opinioni del secolo» (Epist. all'Arciv. di Frisinga *Quum non sine*, 14 luglio 1864). XLVIII. «Può approvarsi dai cattolici quella maniera di educare la gioventù, la quale sia disgiunta dalla fede cattolica, e dall'autorità della Chiesa e miri solamente alla scienza delle cose naturali, e soltanto o per lo meno primieramente ai fini della vita sociale» (Epist. all'Arciv. di Frisinga *Quum non sine*, 14 luglio 1864).

¹² I concordati sono un valido strumento per capire quando, dove e in che termini una materia è diventata oggetto di controversia, nonché le soluzioni pratiche su cui si è giunti a convergere. Il primo concordato in cui si accenna alla questione educativa è quello stipulato nel 1817 tra Pio VII e Massimiliano Giuseppe di Baviera, nel cui art. 5 si assicura che non sarà impedito ai vescovi, neanche nelle scuole pubbliche, di esercitare il loro ufficio di vigilanza in materia di fede e di morale (in G. MERCATI, *Raccolta di concordati I*, Tip. Pol. Vat. 1954, pp. 593ss). Ma è nell'accordo sottoscritto con la Spagna nel 1851 che il tema è trattato volutamente ed esplicitamente. In esso (art. 2) si garantisce che l'istruzione pubblica e privata di qualsiasi ordine sarà conforme alla dottrina cattolica, e che quindi non sarà posto alcun impedimento alla vigilanza dei vescovi in materia di fede e di morale, neanche nelle scuole pubbliche (in G. MERCATI, *Raccolta di...*, cit., p. 771). Disposizioni analoghe si trovano nei concordati stipulati con le nuove Repubbliche americane, a partire da quello sottoscritto nel 1852 con la Repubblica di Costarica e, più dettagliatamente, in quello stipulato con l'Austria nel 1855. Si tratta, però, di paesi in cui il cattolicesimo è religione di Stato. In questi casi, quindi, le garanzie in ambito scolastico sono specificazioni delle più ampie e generali competenze di controllo e di vigilanza riconosciute alla Chiesa in materia dottrinale (tra le quali, ad esempio, la censura di libri e di altri scritti). Nei principati tedeschi, naturalmente, le competenze ecclesiastiche sono limitate all'educazione religiosa dei cattolici (si veda, ad esempio, il concordato con il Württemberg del 1857, e quello con il Baden del 1859, in G. MERCATI, *Raccolta di...*, cit., pp. 857 e 885).

quali, trattandosi di una questione di rapporti tra Chiesa e Stato, essa ha adeguato le sue pretese.

Questo “adattamento” traspare già dai primi interventi dei pontefici in materia di educazione¹³. Così, durante il pontificato di Pio IX, mentre da un lato si lamentava che nel Regno cattolico di Sardegna la Chiesa era stata esclusa persino dall’insegnamento della religione¹⁴, dall’altro ci si rallegrava che in Spagna le era stata accordata la possibilità di «esercitare la sorveglianza più attenta sulle scuole anche pubbliche», ivi comprese le Università¹⁵; e se ai vescovi irlandesi si rimproverava di non aver incrementato le scuole cattoliche, e di avere invece accettato che i ragazzi cattolici frequentassero collegi *misti* (frequentati anche da non cattolici)¹⁶, riguardo a quelli francesi, pur raccomandando loro la stessa “ricetta”, si tollerava che collaborassero con il sistema statale, e che cercassero di supplire alle sue eventuali carenze con la predicazione e con i mezzi pastorali opportuni¹⁷. La Chiesa, inoltre, guidava le scuole di ogni tipo anche attraverso la formazione dei maestri.

Quando l’esercizio di tale controllo le era precluso, vietava ai cattolici di frequentare le scuole pubbliche, neutre o miste, talvolta anche quando contemplavano l’insegnamento della religione, perché il contatto con maestri e studenti non cattolici comportava rischio di deviazioni dottrinali e morali¹⁸.

¹³ Benché, come si è detto, non fossero ancora esplicite dichiarazioni magisteriali (in G. MARCHISIO, *Il diritto alla libertà...*, cit. p. 135. L’autore cita qui P. Foulquié), in questi documenti, che esortavano i pastori (Vescovi e parroci) alla vigilanza, si trovano riflessioni e argomentazioni che sarebbero state poi sviluppate nei documenti successivi, più solenni e sistematici.

¹⁴ Nella citata *Alloc. concist.* del 1° novembre 1850 Pio IX lamentava che i pastori erano stati privati «della principale autorità che da più secoli godevano sopra numerosi istituti di educazione», quella, cioè, di intervenire e di vigilare sulla direzione delle scuole e degli studi, sul conferimento dei gradi e sulla scelta e approvazione dei maestri. Il Papa si riferiva alla Legge del 4 ottobre 1848, in *L’Educazione*, pp. 36-37.

¹⁵ PIO IX, *Alloc. concist.*, 5 settembre 1851, in *L’Educazione*, n. 20.

¹⁶ Cfr. *Lettera* della Congregazione di Propaganda ai Vescovi d’Irlanda (Arcivescovo di Tuam), 9 ottobre 1847, in *L’Educazione*, pp. 29-31; Enc. *Nostis et Nobiscum*, ai Vescovi d’Italia (*ibidem*, pp. 31ss).

¹⁷ Cfr. *Istruzione* della Nunziatura di Parigi ai Vescovi della Francia, 15 maggio 1850, in *L’Educazione*, pp. 33-36.

¹⁸ In queste «scuole che sfuggono all’autorità della Chiesa, i professori sono presi indistintamente tra tutte le sette e d’altra parte nessuna disposizione è presa per impedire la loro influenza... e così è loro permesso infondere l’errore», *Istruzione* del Santo Ufficio

E qui entravano in gioco i genitori, chiamati ad arginare questo rischio.

La Chiesa ha sempre riconosciuto che i compiti educativi dei genitori sono naturali e primari, hanno il loro fondamento nella procreazione e rientrano nell'esercizio della patria potestà, fonte di diritti e di doveri irrinunciabili, che sarebbe "da barbari" negare¹⁹. I genitori, ricordava Leone XIII, «hanno dalla natura il diritto di educare coloro che hanno procreato»²⁰.

La Chiesa, però, ha sempre affermato che per gli aspetti prettamente educativi la famiglia non basta: essa, quindi, deve essere sempre soggetta alla guida della Chiesa, che sola ha ricevuto da Gesù Cristo il mandato di insegnare a tutte le genti. Come ricordava Pio IX: «non ai re, non agli imperatori, non ai sovrani, no; ma ha detto alla Chiesa e ai suoi ministri: *Ite, docete omnes gentes* (Mt 28,19)... la istruzione, ripeto, è tutta propria della Chiesa»²¹, la quale, tra l'altro, vanta sui cristiani una maternità spirituale che pone il suo compito educativo al di sopra di quello di chiunque altro.

Dal momento che era in gioco la salvezza dell'anima, si affermava che i genitori non dovevano mandare i figli in scuole in cui correvano il rischio di smarrire la retta via, anche a costo che ricevessero un'educazione di minore qualità. Era un problema morale e come tale era trattato, tanto che si negavano i sacramenti a quanti, pur potendolo evitare (magari con qualche sacrificio) inviavano i figli in scuole statali considerate oggettivamente e gravemente pericolose. È evidente, tuttavia, che spesso le famiglie non avevano alternative, e molti fanciulli cattolici frequentavano quindi le scuole pubbliche. Era dunque necessario arginare il pericolo: in alcuni casi si cercò di far sì che in queste ultime fosse conservato l'insegnamento della religione, che doveva essere affidato a buoni maestri, in altri, invece, si curò di impartire al di fuori della scuola, in famiglia e in Chiesa, la necessaria e opportuna forma-

(confermata dal Pontefice) ai Vescovi degli Stati Uniti, 24 novembre 1875, in *L'Educazione*, pp. 62-67. Come ricorderà Pio XI nell'Enc. *Divini illius Magistri*, «non per il solo fatto che vi si impartisce l'istruzione religiosa (spesso con troppa parsimonia) una scuola diventa conforme ai diritti della Chiesa e della famiglia cristiana».

¹⁹ Cfr. BENEDETTO XV, Alloc. 22 ottobre 1919, alle Donne cattoliche italiane, in *L'Educazione*, p. 176.

²⁰ Enc. *Sapientiae christianae*, 10 gennaio 1890 (*ibidem*, p. 119).

²¹ Alloc. 12 gennaio 1873, al Circolo tedesco (*ibidem*, p. 54).

zione. Spettava al Vescovo, in ogni caso, giudicare quando sussisteva questa necessità²².

Via via che la possibilità di una presenza ecclesiastica nelle scuole statali veniva meno, prendeva piede, ove possibile, l'ideale di fondare scuole cattoliche (diocesane, parrocchiali, di religiosi) dipendenti dalla gerarchia ecclesiastica, di qualità e in numero sufficiente ad assicurare un'educazione adeguata al di fuori delle scuole statali. I cattolici, in particolare i genitori, erano chiamati a contribuire, secondo le loro possibilità, alla loro creazione e al loro sostentamento. Gli interventi pontifici di incoraggiamento e di encomio al clero e al popolo sono, a questo riguardo, innumerevoli²³. Alle scuole, ad ogni modo, era attribuito un ruolo strumentale. Leone XIII, infatti, ammoniva: «abbia però ognuno per prima cosa fermo in cuore, che ad informare a virtù l'animo dei fanciulli vale moltissimo e anzitutto la domestica educazione». È nella famiglia, in altre parole, che si apprende ciò che è più rilevante per la vita²⁴.

Come altri settori della vita sociale e politica, in sintesi, anche quello dell'educazione dei figli era sottoposto alla guida e al controllo dell'autorità ecclesiastica. Si avvertiva forte, in questo ambito, il rifiuto di ogni mescolanza di religioni, della *communicatio in scholis*, si potrebbe dire.

3. IL DIRITTO CANONICO

Il Codice del 1917 introduce per la prima volta in ambito canonico la questione scolastica (fino ad allora praticamente assente), attingendo con una discreta fedeltà ai precedenti interventi dottrinali e disciplinari²⁵. Non poche delle statuizioni contenute nel Titolo *De scholis* (cc. 1372-1383), concernente il tema in esame, più che vere e proprie norme giuridiche sono orientamenti pastorali o dichiarazioni unilaterali dei

²² Cfr. LEONE XIII, Enc. *Officio sanctissimo*, 22 dicembre 1887 (*ibidem*, n. 111). Queste soluzioni sarebbero state poi riprese dai cc. 1373 e 1374 del CIC '17. In ogni nazione poi la scuola pubblica nasce ispirata dalla religione maggioritaria, cfr. M. GAITHER, *Homeschool. An American History*, Palgrave Macmillan 2008, p. 46.

²³ Da questi appelli, che assumevano talvolta il tono di una crociata, è nata sicuramente l'estesa rete di scuole cattoliche degli Stati Uniti, della Francia, della Gran Bretagna e di altri paesi.

²⁴ *Sapientiae christianae*, in *L'Educazione*, p. 119.

²⁵ Si noti che le fonti dei canoni ad essa relativi sono quelle che abbiamo citato nelle note precedenti, quasi tutte posteriori al 1820.

diritti della Chiesa di fronte alle autorità civili. Tra questi quello di fondare scuole di ogni genere e grado, che compare per la prima volta nel c. 1375²⁶, unitamente alla richiesta che in tutte le scuole sia previsto l'insegnamento del cattolicesimo, da affidarsi, in quelle medie e superiori, ai sacerdoti. Gli antichi precedenti di questa prescrizione riguardavano l'insegnamento della Sacra Scrittura nelle scuole ecclesiastiche²⁷ e, a partire dal Concilio di Trento, anche nelle scuole pubbliche dei paesi cattolici. L'espressione *quaelibet schola*, che compare nel canone 1373 § 1²⁸, si riferisce all'insegnamento sistematico della religione in tutte le scuole, anche in quelle statali: ciò significa che vi erano ragazzi cattolici che le frequentavano (c. 1374). Si afferma, in ogni caso, che l'istruzione religiosa nelle scuole deve essere sempre sottoposta all'autorità e al controllo della Chiesa, cui compete anche vigilare sulla morale delle stesse (c. 1381).

È significativo che a dare il titolo (*De scholis*) al blocco di canoni che il CIC del '17 dedica al tema in esame non sia il fine, l'educazione cristiana, ma il mezzo, ossia le scuole, e più esattamente la normativa della Chiesa sulle scuole frequentate dai cattolici, anche se sullo sfondo emerge chiaramente l'importanza di offrire a questi ultimi una buona educazione cristiana, soprattutto religiosa, e di evitare che vengano loro impartiti insegnamenti contrari alla fede e alla morale.

I genitori sono chiamati in causa soltanto in due canoni: il 1113, sugli effetti del matrimonio, e il 1372 § 2, che apre il Titolo *De scholis*. In entrambi si ricorda loro il dovere *gravissimo* di educare la prole, in particolare in materia religiosa e morale, ma il secondo, oltre a ribadire

²⁶ Come rilevano P. FOULQUIÉ, *L'Église et...*, cit., pp. 9-10, e G. MARCHISIO, *Il diritto alla libertà...*, cit., p. 135. Ne è prova, del resto, anche l'assenza di fonti. Non si afferma, peraltro, che si tratta di un diritto *nativo*. I primi concordati in cui compare la rivendicazione esplicita di questo diritto da parte della Chiesa sono quello con la Baviera (1924), art. 9, quello con l'Austria (1933), art. VI § 3, e quello con la Jugoslavia (1935), art. XXVIII. Esso, tuttavia, era riconosciuto implicitamente in diversi accordi dell'epoca, come, ad esempio, quello stipulato con l'Italia nel 1929.

²⁷ Soprattutto capitolari, secondo l'antico ideale che voleva che in ogni cattedrale (collegiate e altre chiese importanti) vi fossero maestri delle diverse discipline che istruissero il clero e altri discenti. Il can. XI del IV Concilio Lateranense (1215) richiama e ribadisce le disposizioni dei concili precedenti; il Concilio di Trento (1545-1563) chiede l'insegnamento della Sacra Scrittura anche nelle scuole pubbliche (Sess. V., Decr. II).

²⁸ Come fonte di questo canone è citata abitualmente la Lett. di Pio IX al Vescovo di Friburgo in Brisgovia *Quum non sine* (1864), nella quale si afferma che «l'insegnamento religioso deve occupare il primo posto nell'istruzione ed educazione, e dominare in modo che le altre nozioni insegnate alla gioventù sembrino essere date come soprapiù».

tale *gravissimum officium*, afferma anche il loro diritto di provvedere all'educazione cristiana dei figli.

Senza citare esplicitamente i genitori, ma rivolgendosi evidentemente anche a loro, il c. 1374 vieta che i ragazzi cattolici frequentino scuole non cattoliche, neutre o miste, richiamandosi all'antica proibizione che vedeva in esse un pericolo oggettivo. Stabilisce inoltre che è competenza esclusiva dell'Ordinario del luogo giudicare, sulla base delle indicazioni della Santa Sede, in quali casi ciò possa essere tollerato, e quali cautele debbano adottarsi per evitare il pericolo di traviamiento dei ragazzi. Si tratta, ad ogni modo, di casi eccezionali. Al di là di essi, ovviamente, ai genitori è consentito mandare i figli soltanto in scuole cattoliche.

All'autorità ecclesiale è affidato il compito di creare scuole (e università) cattoliche ove non ci siano, mentre ai fedeli si chiede di contribuire alla loro fondazione e al loro sostentamento (c. 1379).

I canoni sulla scuola, che riprendono pronunce pontificie risalenti talvolta anche alla prima metà del XIX secolo, relative anche all'educazione negli Stati pontifici, appaiono, a mio avviso, piuttosto lontani dalla realtà, e in linea, invece, con le teorie sui rapporti Chiesa-Stato allora in voga.

Più realistico mi sembra il citato doppio 'schema', da sempre seguito, che tiene conto della diversità di situazioni e di circostanze, e che prevede che la Chiesa continui a svolgere il ruolo di guida e di vigilanza sull'educazione laddove l'unità cattolica della popolazione e i rapporti con lo Stato lo consentano (o, meglio, lo promuovano), e che, quando ciò non sia possibile, vieti ai cattolici di frequentare le scuole statali, e favorisca l'incremento delle scuole cattoliche, così che si realizzi l'ideale di una «educazione cattolica, per tutta la gioventù cattolica, in scuole cattoliche», auspicato da Pio XI nella *Divini illius Magistri*.

4. IL MAGISTERO DEI PONTEFICI

Via via che aumentava il divario tra scuola statale ed educazione cristiana, il magistero diventava più ragionato e universale, e andava oltre le mere rimostranze, i moniti e le esortazioni pastorali circoscritte.

In questo come in altri campi, fu Leone XIII a raccogliere gli insegnamenti precedenti e a sistematizzarli. In un clima di crescente secolarizza-

zione, il Papa esortava i genitori, «i quali hanno dalla natura il diritto di educare coloro che essi procrearono»²⁹, a rivendicare il loro diritto di educare cristianamente i figli, curando in primo luogo l'educazione domestica, e promuovendo la creazione di scuole cattoliche, così da tenere i giovani «lontani da quelle scuole in cui corrono il rischio di assorbire il veleno dell'impietà»³⁰. Più volte, inoltre, Papa Pecci distinse nettamente tra le cosiddette «*scuole libere*, che sono state fondate con le cure e la liberalità dei privati in Francia, in Belgio, in America e nelle colonie dell'Impero Britannico»³¹, per preservare i ragazzi cristiani dai pericoli delle scuole neutre, e la *libertà d'insegnamento*, erroneamente percepita come «sconfinata licenza d'insegnar ciò che le piace»³², senza riguardo alla verità oggettiva, e sulla base della quale si negava alla Chiesa la libertà di insegnare³³.

Benché i Papi cominciassero ad occuparsene sempre più spesso, ad ogni modo, una trattazione specifica e completa sulla questione scolastica da parte del magistero si ebbe soltanto con l'emanazione della *Divini illius Magistri*³⁴, considerata la *magna charta* dell'educazione cristiana. Nell'Enciclica Pio XI volle «riassumerne i principi supremi, metterne in piena luce le precipue conclusioni e additarne le pratiche applicazioni» (n. 240), secondo uno schema ben preciso e sistematico³⁵ che raccoglieva e sviluppava il magistero precedente e il CIC, ampliandone la portata.

²⁹ Cfr. *supra* n. 20.

³⁰ *Sapientiae christianae*, in *L'Educazione*, pp. 118-119.

³¹ Lett. *Spectata fides*, 23 novembre 1885, ai Vescovi dell'Inghilterra (*ibidem*, p. 98).

³² Enc. *Libertas*, 20 giugno 1888 (*ibidem*, p. 112).

³³ Cfr. Lett. *È giunto*, 19 luglio 1889, all'Imperatore del Brasile (*ibidem*, p. 118). Non senza ironia, Pio IX diceva: «non si comprende come a tanta libertà predicata malamente debba rispondere tanta schiavitù» (Alloc. Agli studenti romani, 29 marzo 1874, in *L'Educazione*, p. 60).

³⁴ Pio XI, Enc. *Divini illius Magistri*, 31 dicembre 1929, in AAS XXII/2 (1930) 55-86; <http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-22-1930-ocr.pdf>. D'ora in poi, DIM, citata secondo i numeri riportati a margine in *L'Educazione*, nn. 240-304, pp. 213-265. Tutti i corsivi sono miei.

³⁵ «Per non errare in quest'opera di somma importanza e per condurla nel modo migliore che sia possibile, con l'aiuto della grazia divina, è necessario avere un'idea chiara ed esatta dell'educazione cristiana nelle sue ragioni essenziali, e cioè: a chi spetta la missione di educare, quale è il soggetto dell'educazione, quali le circostanze necessarie dell'ambiente, quali il fine e la norma propria dell'educazione cristiana, secondo l'ordine stabilito da Dio nell'economia della Sua Provvidenza», in *L'Educazione*, n. 244.

Il filo argomentativo seguito dal Pontefice altro non era che l'applicazione delle dottrine correnti sui rapporti tra Chiesa e Stato in quanto società perfette, a quella da lui chiamata *missione educativa* della Chiesa. Il Papa, in altre parole, affermava che, come ai genitori compete il diritto-dovere di educare i figli per legge di natura, così alla Chiesa spetta attuare la sua *missione educativa* per legge divina positiva, di ordine, cioè, soprannaturale, e quindi sovremenente. E ciò per un duplice titolo originario ed esclusivo: perché ha ricevuto dal suo Fondatore la missione di ammaestrare tutte le genti, ossia il *mandato apostolico* (Mt 28, 18-20 et par.), e per la *maternità soprannaturale* derivante dal battesimo e dagli altri sacramenti che fanno nascere e crescere la vita divina nei cristiani³⁶.

Si tratta di titoli originari, molto ampi e comprensivi, afferenti alla missione divina della Chiesa, al *munus docendi*, nell'esercizio dei quali essa, come società perfetta, «è indipendente da qualsiasi potestà terrena, come nell'origine così nell'esercizio della sua *missione educativa*, non solo rispetto al suo *oggetto proprio*», ossia all'*insegnamento* sulla fede e all'istituzione dei costumi, «ma anche rispetto ai *mezzi* necessari e convenienti per adempirla» (n. 247), nonché alla loro salvaguardia e alla vigilanza tesa a preservarne l'integrità.

Riguardo alle materie d'*insegnamento*, «di pieno diritto – affermava Papa Ratti –, la Chiesa promuove le lettere, le scienze e le arti, in quanto necessarie o giovevoli all'educazione cristiana, oltre che a tutta la sua opera per la salvezza delle anime, anche fondando e mantenendo scuole ed istituzioni proprie in ogni disciplina e in ogni grado di cultura» (n. 250).

Quanto alla *vigilanza*, aggiungeva il Pontefice, «è diritto inalienabile della Chiesa, e insieme suo dovere indispensabile, vigilare tutta l'educazione dei suoi figli, i fedeli, in qualsiasi istituzione pubblica o privata, non soltanto rispetto all'*insegnamento* religioso ivi impartito, ma per

³⁶ «E dapprima, essa appartiene in modo sopraeminente alla Chiesa, per due titoli di Ordine soprannaturale da Dio stesso ad essa esclusivamente conferiti e perciò assolutamente superiori a qualsiasi altro titolo di ordine naturale. Il primo sta nella espressa missione ed autorità suprema di magistero datale dal suo Divin Fondatore. . . Il secondo titolo è la Maternità soprannaturale onde la Chiesa, Sposa immacolata di Cristo, genera, nutre ed educa le anime nella vita divina della grazia con i suoi Sacramenti e il suo insegnamento. Perciò a buon diritto afferma Sant'Agostino: 'Non avrà Dio per padre, chi avrà rifiutato di avere la Chiesa per madre' (*De Symbolo ad catech.*, XIII)», DIM, in *L'Educazione*, n. 246.

ogni altra disciplina e per ogni ordinamento, in quanto abbiano relazione con la religione e la morale (Codex I. C. cc. 1381-1382)» (n. 252).

Destinatari della missione educativa della Chiesa sono i fedeli, «dei quali essa ha sollecita cura come tenerissima Madre». Lo sono, però, anche «tutte le genti senza limitazioni, secondo il mandato di Cristo: ‘Ammaestrate tutte le genti’... perché la sua *missione educativa* si estende anche ai non fedeli, essendo tutti gli uomini chiamati ad entrare nel Regno di Dio». La *missione educativa*, dunque, appartiene «in modo sopraeminente alla Chiesa» (nn. 252, 253, 255).

In tutte queste affermazioni si scorge una concatenazione di fini e di mezzi tipica dello *Ius Publicum* dell’epoca, che logicamente finiva per collegare con il diritto divino qualunque attività ecclesiale, e quindi anche l’estendersi del *munus docendi* all’insegnamento delle materie profane.

Quanto alla famiglia, Pio XI affermava che è stata «istituita immediatamente da Dio», e ha pertanto una «priorità di natura... rispetto alla società civile». Essa, tuttavia, «è società imperfetta, perché non ha in sé tutti i mezzi per il proprio perfezionamento». La società civile, invece, è società perfetta, per cui, in ordine al bene comune temporale, «ha la preeminenza sulla famiglia». La Chiesa, però, è superiore a entrambe, perché è sia madre (mentre la società civile non lo è) sia società perfetta (cosa che non è la famiglia). I suoi diritti, inoltre, si fondano su «titoli di ordine soprannaturale... e perciò assolutamente superiori a qualsiasi altro titolo di ordine naturale» (nn. 245, 246).

La missione educativa della famiglia implica quindi «il diritto inalienabile, perché inseparabilmente congiunto con lo stretto obbligo», di educare la prole, «anteriore a qualsiasi diritto della società civile e dello Stato»³⁷ (n. 257), cosa che nella disciplina della Chiesa si traduce piuttosto in termini di responsabilità: così il c. 1113, sugli effetti del matrimonio, ricorda l’obbligo gravissimo dei genitori *pro viribus curandi* l’educazione religiosa, morale, fisica e civile dei loro figli; essi o chi ne fa le veci hanno soprattutto «il diritto e il dovere gravissimo di procurare l’educazione cristiana dei figli» (c. 1372 § 2).

L’educazione integrale dell’uomo è opera congiunta della famiglia, cui compete soprattutto l’educazione domestica, della Chiesa e della scuola, che da sempre «è, di sua natura, istituzione sussidiaria e comple-

³⁷ Caso più unico che raro, l’Enc. di Pio XI cita la Sentenza della Corte Suprema USA *Pierce v. Society of Sisters*, 268 U.S. 510 (1925).

mentare della famiglia e della Chiesa... tanto da poter costituire, insieme con la famiglia e la Chiesa, un solo santuario, sacro all'educazione cristiana» (n. 289). Il ruolo primario, ad ogni modo, è svolto dalla Chiesa, che esercita il suo «pieno e perfetto mandato educativo» (n. 275) non soltanto nell'ambito della formazione specificamente religiosa, ma anche in tutti gli altri settori in cui è presente attraverso la scuola cattolica, che «diventa conforme ai diritti della Chiesa e della famiglia cristiana e degna di essere frequentata dagli alunni cattolici» soltanto quando «tutto l'insegnamento e tutto l'ordinamento della scuola: insegnanti, programmi e libri, in ogni disciplina» sono «governati dallo spirito cristiano sotto la direzione e vigilanza materna della Chiesa» (n. 291). Salvo in casi eccezionali, i genitori devono mandare i figli in scuole cattoliche (e non in scuole neutre, miste o laiche).

È evidente che questa impostazione era possibile ed era propria di determinate società a maggioranza cattolica, gestite magari da uno Stato confessionale. Il ruolo di vigilanza dei vescovi, in effetti, era riconosciuto nei paesi allora definiti 'cattolici', ma non lo era in quelli in cui la separazione tra Stato e Chiesa era più rigida, o nei quali la presenza di ampie comunità non cattoliche impediva un così vasto intervento autoritativo di quest'ultima. In questo senso, a mio avviso, il fatto che i pontefici fossero italiani ha influito notevolmente sul magistero del tempo in tema di educazione. Pio XI, infatti, si richiamava al fatto che da sempre esistono scuole cattoliche in cui i genitori mandano volentieri i figli, create e sostenute spesso dagli stessi genitori, ma gestite dalla gerarchia. È evidente che nei paesi a maggioranza non cattolica gli insegnamenti e le ingiunzioni del magistero e del diritto canonico dovevano essere modificati secondo le circostanze, e attuati nei limiti del possibile.

Come si è detto, nel primo Codice i canoni sulla scuola erano strutturati secondo un doppio binario: alcuni parlavano della vigilanza, ossia dell'influsso della Chiesa nella scuola statale, altri erano dedicati più specificamente alla scuola cattolica.

5. FAMIGLIA E SCUOLA NELLA *GRAVISSIMUM EDUCATIONIS*

Intorno alla metà del XX secolo il *Concilio Vaticano II* ha cambiato il paradigma dei rapporti tra Chiesa e Stato, assumendo una posizione di

rivalutazione del valore intrinseco delle realtà terrene, che tiene conto dei principi socio-politici correnti, primo tra tutti la libertà, e in particolare quella religiosa. Ciò ha portato alla scomparsa pressoché totale degli ultimi residui di confessionismo, sostituito ormai, anche nei paesi di tradizione cristiana, dalla laicità dello Stato. Ma soprattutto è emerso un atteggiamento più positivo da parte della Chiesa nei confronti della società, del mondo, e della autonoma iniziativa e partecipazione dei fedeli al loro andamento.

Il documento specificamente dedicato all'educazione, ossia la Dichiarazione sull'educazione cristiana *Gravissimum educationis*³⁸, fa eco a questa posizione di apertura, muovendo proprio dalla constatazione del rilievo assunto dall'educazione nella società e dei progressi compiuti nella stessa attività educativa, considerata sempre più come un bene cui tutti hanno diritto e, quindi, sempre più ampiamente diffusa. In questa cornice si inquadra il compito educativo della Chiesa, strettamente legato alla sua missione apostolica, che comprende innanzitutto la catechesi, e poi «gli altri mezzi che appartengono al patrimonio comune degli uomini... in primo luogo le scuole» (GE, 4). Queste ultime, nelle loro varie forme e categorie, sono un mezzo di cui la Chiesa si serve da secoli, come si serve della stampa e dei più moderni mezzi di comunicazione. Come si è detto, però, esse di per sé non rientrano nella sua missione.

Se si fa un confronto con il magistero precedente, e soprattutto con la *Divini illius Magistri*, appare evidente che l'asse della questione educativa non è più a chi spetta la potestà di educare, né tanto meno la competenza prioritaria della Chiesa, ma è l'educazione cristiana. I due famosi titoli su cui poggiava la potestà sopraeminente appaiono ridimensionati. Nella GE (nel proemio, ma soprattutto nel n. 3) si afferma infatti che la *missione divina* della Chiesa «di annunziare il mistero della salvezza a tutti gli uomini» implica il dovere di occuparsi anche della loro vita «terrena, in quanto connessa con la vocazione soprannaturale». Ne consegue che la Chiesa ha un *compito specifico*, un *titolo tutto speciale* in materia di educazione, soprattutto di quella cristiana, che, *come madre*, deve procurare ai suoi figli.

³⁸ Per brevità mi limiterò ad analizzare soltanto questo documento emblematico. Concilio Vaticano II, Dichiarazione *Gravissimum educationis*, 26 ottobre 1965, in «AAS» 58 (1966), pp. 728-739 (d'ora in poi, GE).

Mi sembra però significativo che a queste ragioni superiori, in quanto di ordine spirituale, si premetta l'affermazione che alla Chiesa spetta il dovere di educare, perché è anche una «società umana capace di impartire l'educazione» (GE, 3)³⁹. Ciò consente di discernere bene i diversi titoli per cui, secondo il Concilio, la Chiesa ha il diritto di insegnare. Come giustamente osserva González del Valle⁴⁰, anche qui occorre distinguere l'insegnamento della religione da quello delle materie profane: insegnare la religione cattolica appartiene alla missione di predicare ovunque il Vangelo, affidata da Gesù Cristo alla sua Chiesa. Indipendentemente dal luogo in cui la si insegna, quindi, si tratta di un compito proprio ed esclusivo della Chiesa. L'insegnamento delle altre discipline, invece, le compete ed è suo diritto allo stesso titolo e per il medesimo motivo per cui lo è di qualunque altro soggetto, ossia perché l'insegnamento è libero e non è monopolio dello Stato. La libertà d'insegnamento è un diritto civile, e in merito ad esso la Chiesa non vanta alcun titolo particolare: per poter insegnare italiano o matematica, in altre parole, non può invocare *l'ite et docete omnes gentes*.

Riguardo al nostro tema, si registra un deciso progresso, perché, sempre nel solco della tradizione (che qui coincide con il diritto naturale), si afferma in più occasioni e in vari modi, il compito primario dei genitori, che deriva proprio dal loro essere tali: «i genitori, poiché han trasmesso la vita ai figli, hanno l'obbligo gravissimo di educare la prole: vanno pertanto considerati come i primi e i principali educatori di essa» (GE, 3). Si ribadiscono quindi i loro diritti e la loro libertà e autonomia nelle scelte educative per i figli⁴¹. Su questo fondamento naturale, comune a tutti i genitori e a tutte le famiglie, e sul battesimo poggiano anche gli specifici compiti dei genitori nell'educazione cristiana dei figli⁴². Da ciò,

³⁹ La realtà dei fatti ha portato ad abbandonare non poche delle posizioni del magistero preconciliare, anche dal punto di vista contenutistico (come, ad esempio, il diritto-dovere di vigilanza degli Ordinari diocesani sulle scuole di qualsiasi tipo, riaffermato dal c. 1381 § 2 soltanto riguardo all'insegnamento religioso), nella consapevolezza che molti cattolici ormai frequentano scuole non cattoliche (GE, 7), e che oggi la coeducazione è comune anche nelle scuole cattoliche.

⁴⁰ Cfr. Commento ai canoni 794-795, in J.I. ARRIETA (a cura di), *Codice di Diritto Canonico e Leggi...*, cit.

⁴¹ Si tratta a mio avviso della *patria potestas*, da sempre ritenuta dalla Chiesa espressione giuridica naturale della generazione, e degli annessi compiti e facoltà, diritti e doveri.

⁴² È quanto pensa anche C.J. ERRÁZURIZ, *La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale*, EDUSC, Roma 2012, pp. 101-102. Pur riconoscendo, tuttavia, che il "titolo naturale

a mio avviso, derivano molteplici conseguenze (per quanto non ancora pienamente comprese) anche in ambito canonico, perché, se la grazia non distrugge ma perfeziona la natura, i diritti e le libertà educative dei genitori non esistono soltanto di fronte alla società civile e allo Stato, ma anche nell'ambito della Chiesa.

L'obbligo gravissimo di educare la prole fa dei genitori non soltanto i responsabili, ma anche «i primi e i principali educatori di essa» (GE, 3). Si tratta, a mio avviso, di una precedenza totale e sostanziale, e non solo di ordine: i rapporti familiari sono infatti unici e insostituibili.

Il compito specificamente educativo dei genitori si inquadra in quello più ampio di allevare i figli, di aiutarli nella loro crescita e nel loro sviluppo in ogni aspetto: fisico, intellettuale, morale, sociale. . . Ad essi spetta esercitare, in nome e a beneficio dei figli, i diritti che loro competono, tra i quali anche quelli riguardanti l'istruzione e l'educazione. È per questo che il documento conciliare parla degli altri agenti educativi come di coloro cui i genitori «affidano una parte del loro compito educativo», e attribuisce essenzialmente alla società civile⁴³ una funzione di promozione, di aiuto e di tutela dei diritti e dei doveri genitoriali, nonché il compito di rimediare, sulla base del principio di sussidiarietà, a eventuali loro mancanze, anche creando scuole proprie (GE, 3).

Punto fermo nell'insegnamento della Chiesa è il riconoscimento del ruolo di regolamentazione, di promozione e di garanzia dell'educazione proprio dello Stato, che tuttavia, come educatore diretto, deve svolgere una funzione esclusivamente sussidiaria. Se si arroga il ruolo di protagonista nella gestione del diritto allo studio, lede la libertà dei genitori e dei discendenti.

per educare" deriva dal fatto della procreazione, l'autore sembra poi limitarlo alla sola famiglia fondata sul matrimonio. Quest'ultima, a mio avviso, rappresenta indubbiamente l'ideale, l'*analogatum princeps* di ogni realtà familiare, ma i fatti dimostrano che non esiste ormai un rapporto univoco e causale tra matrimonio legale e famiglia, che vi sono famiglie di fatto, non fondate sul vincolo coniugale, e che i doveri e le facoltà genitoriali sono in ogni caso conseguenze giuridiche della procreazione. La monografia citata è riprodotta, senza le appendici, in C.J. ERRÁZURIZ, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa II*, Giuffrè, Milano 2017, pp. 4-128.

⁴³ Ossia allo Stato: come è noto, i documenti conciliari preferiscono usare, in luogo di questo termine, le espressioni società o comunità civile o politica, cosa che, a mio avviso, può accrescere la ormai diffusa confusione fra società e Stato, che invece bisogna ben distinguere.

La scuola è un importante strumento educativo e di collaborazione al servizio dei genitori, ma soltanto a questi ultimi compete la scelta, che deve essere sempre libera. Essi, infatti, devono poter «scegliere le scuole per i propri figli in piena libertà, secondo la loro coscienza» (GE, 6). Rendere effettivamente possibile l'esercizio di questa libertà è compito soprattutto dei governanti, che devono impedire ogni sorta di monopolio scolastico e sostenere le scelte dei genitori anche dal punto di vista economico e legale, così da evitare ogni discriminazione (GE, 6), e da garantire alle «famiglie [che] l'educazione dei loro figli possa aver luogo in tutte le scuole secondo i [loro propri] principi morali e religiosi» (GE, 7).

La libertà *di* scuola e la libertà *nella* scuola sono due aspetti della medesima libertà scolastica, e non vanno visti, quindi, come principi alternativi o in conflitto tra loro: la prima, infatti, riguarda la facoltà di scegliere anche scuole non statali⁴⁴, la seconda concerne invece il rispetto delle scelte dei genitori in ogni scuola (soprattutto in quelle pubbliche)⁴⁵.

La Chiesa riconosce il ruolo fondamentale dei genitori anche in materia di educazione religiosa e morale, tenendo naturalmente conto, anche in questo ambito, delle circostanze reali. Non si proibisce più loro di mandare i figli in scuole non cattoliche, né si vieta a questi ultimi la frequentazione di non cattolici⁴⁶; si prende invece atto che moltissimi ragazzi cattolici frequentano scuole non cattoliche⁴⁷, e che occorre quindi intervenire, offrendo loro una formazione cristiana parallela di qualità equivalente a quella profana che ricevono a scuola. Anche i genitori devono farsi carico di questa responsabilità, chiedendo per i loro figli un'opportuna educazione religiosa nella scuola e un'adeguata istruzione catechistica nella Chiesa.

In questo quadro generale di valorizzazione del ruolo dei genitori e, quindi, della loro libertà di scelta responsabile, stona, a mio parere,

⁴⁴ Cfr., ad esempio, la *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* (1948), art. 26.3, e il *Patto Internazionale dell'ONU relativo ai diritti economici, sociali e culturali* (1966), art. 13.3.

⁴⁵ Cfr. *Ibidem*; *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo* (1950), Protocollo 1, art. 2; *Convenzione Americana dei Diritti Umani* (1969), art. 12.4; *Dichiarazione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo* (1981), n. 5.

⁴⁶ Cfr. c. 1374 del CIC '17.

⁴⁷ Anzi, nel descrivere l'importanza della scuola come strumento educativo, il documento ricorda anche come essa contribuisca a sviluppare la capacità di giudizio, e a generare «rapporti di amicizia tra alunni di carattere e condizione sociale diversa» (GE, 5).

che, nel discorso sulle scuole cattoliche, viste non più come uno spazio protetto ove tenere i ragazzi cattolici lontani dai pericoli esterni, ma come istituzioni aperte alla collaborazione con «le altre scuole» (GE, 12), continui a 'insinuarsi' l'obbligo per i genitori cattolici «di affidare, secondo le concrete circostanze di tempo e di luogo, i loro figli alle scuole cattoliche», di aiutarle e di collaborare con esse (GE, 8). Neanche il *quando et ubi possunt*, quale margine di valutazione soggettiva, sembra attenuare l'anacronismo di quella che, a mio avviso, appare come una compressione incongruente del ruolo genitoriale.

Fino alla metà del secolo scorso, se da un lato si riconosceva la priorità naturale della famiglia, dall'altro si affermava la sua altrettanto naturale *imperfezione*. Nell'espletamento dei suoi compiti educativi, quindi, essa doveva affidarsi alla guida e alla vigilanza della Chiesa, delegandole buona parte delle sue mansioni. Ciò, come si è detto, significava riconoscere implicitamente che nella missione evangelizzatrice della Chiesa rientri direttamente, per connessione o per esclusione, l'intera educazione dei cattolici, e non soltanto gli aspetti religiosi e morali di essa, e che per Chiesa si intendeva la gerarchia, la sola cui si riteneva spettasse il compito di evangelizzare. La Dichiarazione sull'educazione cristiana, in sintesi, pur attingendo alle riflessioni conciliari sulla natura e sulla missione della Chiesa, anche verso le realtà sociali del momento, in materia di effettiva autonomia educativa familiare sembra essere ancora alquanto legata ai vecchi schemi *iuspublicisti*.

6. SITUAZIONE ATTUALE

Nel magistero e nella disciplina successivi al Concilio⁴⁸ si riscontra un chiaro progresso nella visione della famiglia, non più intesa come un agente educativo tra gli altri (non mi sembra, del resto, che questa sia mai stata l'esatta posizione del magistero). Si sottolineano ulteriormente la centralità sua e dei genitori in tutto il processo di crescita dei figli (che di esso sono i veri protagonisti)⁴⁹, e quindi il ruolo sussidiario ed eventuale di tutti gli altri intervenienti. Lo esprime egregiamente anche S. Giovanni

⁴⁸ C. MINELLI, presenta una accurata selezione intitolata *Dal magistero di Paolo VI* nel volume *Scuola, religione...*, cit., pp. 89-153.

⁴⁹ Tra i numerosi interventi pontifici emerge l'Esortazione Apostolica di GIOVANNI PAOLO II, *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, in «AAS» 74 (1982) 81-191.

Paolo II nella *Lettera alle famiglie*, in cui ricorda che «i genitori sono i primi e principali educatori dei propri figli ed hanno anche in questo campo una fondamentale competenza: sono educatori perché genitori. Essi condividono la loro missione educativa con altre persone e istituzioni, come la Chiesa e lo Stato; ciò tuttavia deve sempre avvenire nella corretta applicazione del principio di sussidiarietà. Questo implica la legittimità ed anzi la doverosità di un aiuto offerto ai genitori, ma trova nel loro diritto prevalente e nelle loro effettive possibilità il suo intrinseco e invalicabile limite. Il principio di sussidiarietà si pone, pertanto, al servizio dell'amore dei genitori, venendo incontro al bene del nucleo familiare. I genitori, infatti, non sono in grado di soddisfare da soli ad ogni esigenza dell'intero processo educativo, specialmente per quanto concerne l'istruzione e l'ampio settore della socializzazione. La sussidiarietà completa così l'amore paterno e materno, confermandone il carattere fondamentale, perché ogni altro partecipante al processo educativo non può che operare a nome dei genitori, con il loro consenso e, in una certa misura, persino su loro incarico»⁵⁰.

Alla luce delle affermazioni del Papa cercherò di interpretare l'attuale disciplina sul tema in esame, ovvero i Codici canonici. Essa, di fatto, intende distinguere e, allo stesso tempo, mettere in continuità il piano naturale e quello della grazia. Già elencando i diritti e i doveri fondamentali dei laici, il c. 226 riprende la Dichiarazione conciliare, ricordando che i diritti e i doveri genitoriali riguardanti l'educazione dei figli si fondano sul fatto della generazione, e, come questa, sono essenziali, originari, primari, insostituibili e inalienabili⁵¹. Si tratta di un titolo naturale comune a tutti i genitori, ma che nel caso dei cristiani, per lo stesso fondamento (per il fatto, cioè, di averli generati), richiede che l'educazione impartita ai figli sia anch'essa cristiana: «*ideo parentum christianorum imprimis est christianam filiorum educationem secundum doctrinam ab Ecclesiae traditam curare*» (c. 226 § 2). L'integrità dell'educazione esige che essa sia compiuta e armonica in tutti i suoi aspetti (c. 795).

⁵⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Gratissimam sane*, Lettera alle Famiglie, 2 febbraio 1994, in «AAS» 86 (1994), pp. 868–925, n. 16 (il corsivo è dell'originale).

⁵¹ «Il diritto-dovere educativo dei genitori si qualifica come *essenziale*, connesso com'è con la trasmissione della vita umana; come *originale* e *primario*, rispetto al compito educativo di altri, per l'unicità del rapporto d'amore che sussiste tra genitori e figli; come *insostituibile* ed *inalienabile*, e che pertanto non può essere totalmente delegato ad altri, né da altri usurpato», *Familiaris consortio*, n. 36 (il corsivo è mio).